BANDO SCUOLA SI-CURA (Decreto n. 11285/2026)

FAQ PER I SOGGETTI BENEFICIARI
aggiornate al 21/10/2026

Selezione di casistiche ricorrenti, rese disponibili a supporto dei Beneficiari, per agevolare la presentazione delle domande e la candidatura delle proposte di intervento.
Quanto di seguito esposto e che viene qui condiviso, non può prescindere da circostanze particolari e casi specifici.

1) Sostituzione dei serramenti:

Considerato che al punto B.2, tra le Tipologie di intervento finanziabili, viene individuata alla lettera c), la "messa in sicurezza di elementi costruttivi non strutturali" ed "elementi strutturali secondari",
tenuto conto che i SERRAMENTI non costituiscono elementi strutturali secondari ma indubbiamente sono elementi costruttivi non strutturali, gli stessi potrebbero essere ritenuti ammissibili a finanziamento, qualora la loro sostituzione sia imprescindibile per la risoluzione di rischi rilevati e l'intervento proposto **non** si qualifichi come manutenzione ordinaria.

La necessità di eliminare o ridurre situazioni di rischio deve essere adeguatamente documentata mediante DVR, perizie, indagini o accertamenti tecnici già agli atti dell'Ente proponente alla data di presentazione della domanda.

A titolo meramente esemplificativo, la sostituzione dei serramenti esterni può essere ricondotta alla categoria della manutenzione straordinaria nei casi in cui ricorra almeno una delle seguenti fattispecie:

- sostituzione degli infissi esterni con materiali diversi da quelli esistenti (ad esempio, da legno ad alluminio o PVC);
- modifica della tipologia di infisso (ad esempio, da finestra a portafinestra);
- modifiche incidenti sul prospetto dell'edificio o variazioni dimensionali delle aperture (ad esempio, trasformazione di una finestra di dimensioni 100×160 cm in una finestra di dimensioni 120×180 cm).

Le caratteristiche dei nuovi serramenti, rispetto agli esistenti, dovranno pertanto emergere chiaramente dalla Relazione sulla proposta di intervento.

2) Interventi sulle coperture:

Tenuto conto che il Bando non contempla interventi di tipo strutturale, eventuali interventi sulle COPERTURE possono essere ammessi solo a fronte di una comprovata situazione di rischio, e qualora in Relazione si dimostri che l'intervento proposto **non** si qualifichi come manutenzione ordinaria e non interessi gli elementi strutturali della copertura.

La necessità di eliminare o ridurre situazioni di rischio deve essere adeguatamente documentata mediante DVR, perizie, indagini o accertamenti tecnici già agli atti dell'Ente proponente alla data di presentazione della domanda.

Si precisa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, che gli interventi sul manto di copertura possono essere qualificati come **manutenzione straordinaria ovvero spese per investimento**, qualora ricorra almeno una delle seguenti fattispecie:

- sostituzione del manto di copertura con impiego di materiali diversi da quelli esistenti (ad esempio, sostituzione di coppi in cotto con pannelli in alluminio);

- modifica della stratigrafia della copertura, mediante inserimento o significativa variazione degli strati costitutivi (ad esempio, realizzazione o incremento dell'isolamento termico);

Si ribadisce, che come richiamato al punto B.3 , **non sono** ammissibili le spese per interventi strutturali.

3) Impianti di raffrescamento e climatizzazione estiva:

Gli impianti di RAFFRESCAMENTO e climatizzazione estiva NON rientrano tra la Tipologia impiantistica finanziabile ai sensi del punto B.2, lettera b) del Bando, tenuto conto che non si configurano propriamente come interventi di messa in sicurezza correlati alla riduzione di rischi rilevati.